



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Rosario Caiazzo	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Alberto Pazzi	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS

Ud.28/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20660/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████-██████████
unitamente all'Avvocato ██████████ per procura speciale in atti e con
domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████-██████████
██████████ per procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 136/2025 depositata
il 06/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.



FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, [REDACTED] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato al pagamento della somma di euro 38.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di [REDACTED] vice direttore del quotidiano il "[REDACTED]"

2. La condanna trae origine da un intervento pubblico del ricorrente – direttore de "[REDACTED]" – intitolato "[REDACTED]" pronunciato il 5 aprile 2019 nel corso del [REDACTED] sul palco del [REDACTED] di [REDACTED] alla presenza di diverse centinaia di spettatori.

L'evento, integralmente registrato con mezzi audio-video, veniva successivamente diffuso sulla piattaforma "[REDACTED]" dove ha raggiunto oltre 550.000 visualizzazioni, circostanza valorizzata dalla Corte territoriale ai fini della ritenuta portata diffamatoria delle espressioni utilizzate e dell'amplificazione del pregiudizio arrecato all'onore e alla reputazione della persona offesa.

2. Nel ricostruire l'antefatto rilevante ai fini della lite, la Corte d'Appello evidenzia che il ricorrente avrebbe dedicato una parte significativa del proprio monologo a un attacco diretto nei confronti di [REDACTED] indicato come autore di una delle "balle" giornalistiche oggetto della sua esposizione.

Secondo la ricostruzione del giudice di merito, [REDACTED] rimproverava a [REDACTED] di avere pubblicato, nel novembre 2018, un articolo sul quotidiano di cui era vice direttore, nel quale si annunciava l'imminente avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia.



Nel corso dell'intervento pubblico, [REDACTED] avrebbe qualificato tale notizia come falsa, sostenendo che nessuna procedura fosse stata effettivamente avviata, e avrebbe accusato [REDACTED] – definito *"grande predicatore di apocalissi prossime venture che regolarmente non si verificano"* – di avere artatamente alimentato una campagna mediatica allarmistica.

L'articolo del 1° novembre 2018, titolato "Pronta la procedura UE. La decisione attesa il 21 novembre", veniva richiamato dal ricorrente quale esempio di informazione non verificata, sottolineando come la data indicata fosse trascorsa senza che alcuna procedura fosse stata avviata: *"dopodiché la procedura non è mai arrivata, il 21 novembre non è successo niente, non era pronta nessuna procedura d'infrazione"*.

Per la Corte territoriale, [REDACTED] avrebbe ulteriormente insistito nel rappresentare [REDACTED] come ossessivamente impegnato nel sostenere la tesi dell'imminente apertura della procedura, nonostante – a suo dire – *"tutti i giornali"* avessero già escluso tale eventualità.

Il monologo proseguiva attribuendo al giornalista un atteggiamento di risentimento per il mancato avvio della procedura, definendolo *"patriota"* che *"rosicava un po' perché il suo Paese non era stato severamente scudisciato"*.

A completamento della rappresentazione denigratoria, [REDACTED] accostava infine [REDACTED] al personaggio interpretato da [REDACTED] nel film *"[REDACTED]"* investigatore che, sotto ipnosi, finiva per essere egli stesso l'autore dei furti su cui era chiamato a indagare, suggerendo così un parallelismo ironico, ma fortemente allusivo, tra il giornalista e il protagonista della pellicola.

La Corte d'Appello rileva, inoltre, che [REDACTED] avrebbe posto in evidenza la divergenza interna alla linea editoriale del quotidiano di Via [REDACTED] contrapponendo le posizioni di [REDACTED] a quelle del corrispondente da [REDACTED].



Quest'ultimo, negli stessi giorni, riferiva infatti notizie di segno opposto, sostenendo che [REDACTED] - pur impegnati nelle procedure relative a debito e deficit - fossero orientati a una soluzione negoziale con il [REDACTED] volta a scongiurare l'apertura della procedura d'infrazione.

[REDACTED] aveva persino pubblicato dichiarazioni dei [REDACTED] e [REDACTED] dalle quali emergeva che non era prevista alcuna procedura e che vi era fiducia nella possibilità di evitarla. Tuttavia, tali ricostruzioni venivano - secondo [REDACTED] - smentite in Italia dal vicedirettore [REDACTED] che continuava a prospettare l'imminente avvio della procedura, fino a titolare: "*Pronta la procedura Ue. Decisione attesa il 21 novembre*".

Nel suo intervento, [REDACTED] richiamava anche una lettera inviata da [REDACTED] nel dicembre 2018 al Comitato di Redazione e al Direttore del quotidiano, documento prodotto in giudizio e non contestato, per sostenere che il vero oggetto del monologo fosse la denuncia del corrispondente circa la falsità della notizia pubblicata il 1° novembre, ritenuta in contrasto con gli sviluppi positivi della trattativa UE-Italia.

In conclusione - per la Corte d'Appello di Perugia - [REDACTED] evidenziava l'esistenza di un "problema" all'interno del quotidiano, dando dell'accaduto una lettura drastica: "*o mandano via il vicedirettore o mandano via il corrispondente da [REDACTED] perché il corrispondente da [REDACTED] accusa il vicedirettore di raccontare delle panzane*".

3. Sotto il profilo giuridico, la Corte ha distinto tra la legittimità della critica rivolta alla linea editoriale del quotidiano, anche nei toni sarcastici, aspri e deridenti del direttore [REDACTED] e l'illegittimità delle espressioni dirette alla persona di [REDACTED]

I giudici di appello hanno ritenuto che, pur potendo essere oggetto di critica le modalità di rappresentazione della vicenda da parte del giornale, la critica travalicasse, nel resto, i limiti della continenza e della verità, in



quanto "prendendo le mosse da un legittimo e sano scontro all'interno della redazione de il "██████████ con *"una calcolata e calibrata alterazione della verità dei fatti, "offr-iva" al pubblico la figura di un giornalista, ██████████ che inventa e scrive notizie false"*.

Per la Corte sarebbe stata taciuta la circostanza che, dal 22 novembre, tutte le principali testate italiane – inclusa quella di ██████████ – avevano parlato dell'avvio della procedura d'infrazione laddove l'autore del monologo si era limitato ad affermare che il 21 novembre non era accaduto nulla e che nessuna procedura era mai stata adottata.

In tal modo egli avrebbe chiaramente indotto il pubblico, sia in sala che in rete, a ritenere che ██████████_avesse diffuso "panzane", ossia notizie del tutto false e prive di riscontro nella realtà.

Conclusione che per la Corte di merito avrebbe trovato conferma, "in modo tranciante", nell'epilogo del racconto quando ██████████ – non limitandosi a riportare l'opinione del giornalista ██████████_–, ricordando il ruolo di ██████████ –, insieme ad altra firma del giornalismo italiano, di componente della "task force" della Commissione europea contro le fake news, richiama la figura, nel film "██████████████████████ di ██████████ investigatore assicurativo, creatore dei medesimi furti su cui deve indagare, icasticamente rilevando che "[q]uindi questi [i due giornalisti componenti della commissione] vanno a caccia di fake news e un giorno o l'altro scopriranno che gli autori delle fake news sono loro, gli investigatori".

3.1. La Corte d'Appello ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di critica e della satira, rilevando che tali scriminanti presuppongono la verità, anche solo putativa, dei fatti posti a fondamento del giudizio valutativo. Le espressioni adottate dal ricorrente si fondavano su una rappresentazione artefatta dei fatti, tale da escludere qualsiasi buona fede putativa e da ricondurre le dichiarazioni nell'ambito tipico della diffamazione, non già della critica legittima.



3.2. Accertata la lesione della reputazione dell'attore, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ritenuto provato in via presuntiva in ragione della notorietà delle parti, della capillare diffusione dell'intervento – anche tramite piattaforma digitale – e della conseguente incidenza negativa sull'immagine professionale di [REDACTED]

In applicazione di tali principi, i giudici di merito hanno condannato [REDACTED] al pagamento del risarcimento, oltre interessi, nonché alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, disponendo altresì la rimozione o l'oscuramento del video contenente le dichiarazioni ritenute lesive.

4. – Resiste con controricorso [REDACTED]

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) per motivazione manifestamente contraddittoria e illogica laddove la Corte d'Appello, pur dando atto che i fatti posti a base dell'intervento del ricorrente – relativi al contenuto della lettera del giornalista [REDACTED] alla rappresentazione mediatica della vicenda europea e alla mancata apertura della procedura di infrazione – risultano veri, qualifica tuttavia la critica svolta dal ricorrente come fondata su una alterazione della realtà.

Si censura, altresì, l'illogicità del percorso argomentativo nella misura in cui la Corte territoriale ha valutato la illegittimità della satira isolando una singola frase (*"il 21 novembre non è successo niente"*) e prescindendo dal complessivo contesto discorsivo, caratterizzato da una ricostruzione articolata delle vicende giornalistiche oggetto di critica.

2.– Con il secondo motivo di ricorso si fa valere omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.).



Si denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, rappresentato dalla dichiarazione del Commissario europeo [REDACTED] resa pochi giorni dopo la pubblicazione degli articoli contestati, con cui si escludeva l'imminente apertura della procedura di infrazione.

Tale circostanza, benché introdotta in giudizio e richiamata nella ricostruzione delle parti, non è stata oggetto di effettiva valutazione da parte della Corte territoriale, pur incidendo direttamente sulla verifica della verità del fatto oggetto della critica e, conseguentemente, sulla liceità delle espressioni utilizzate dal ricorrente.

3.– Con il terzo motivo di ricorso si fa ancora valere omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.).

Si deduce l'omesso esame di ulteriori fatti decisivi attinenti al contesto in cui si è inserito l'intervento del ricorrente, e, in particolare, del contenuto della lettera del giornalista [REDACTED] corrispondente da [REDACTED] – nella quale si denunciava la diffusione di notizie non veritiere e la gestione dell'informazione da parte del quotidiano il "[REDACTED]" – nonché alle successive vicende interne alla redazione, incluso il licenziamento dello stesso [REDACTED]

Tali elementi, pure allegati e documentati, non sarebbero stati considerati nella loro portata, determinando una ricostruzione riduttiva e distorta del contesto fattuale entro cui si era sviluppata la critica oggetto di causa.

4.– Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

Viene censurata la sentenza per violazione dei principi che regolano l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, con riferimento alla vicenda concreta relativa alla diffusione, da parte di diversi organi di stampa, della notizia circa l'imminente apertura della procedura di infrazione, per violazione ed errata applicazione: a) dell'art. 2 co. 1 legge professionale n.



69/1963; b) degli artt. 21 Cost. e 595 e 51 c.p.; c) degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

In particolare, si deduce l'erroneità dell'assunto della Corte territoriale secondo cui la diffusione della medesima notizia da parte di altre testate potrebbe giustificare l'affidamento del giornalista sulla sua veridicità, in contrasto con il principio per cui la verità del fatto deve essere oggetto di autonoma e rigorosa verifica, indipendentemente dal comportamento di altre fonti informative.

5.- Con il quinto motivo di ricorso si deduce motivazione contraddittoria e manifestamente illogica e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, nn. 4 e 3 c.p.c.).

Si fa valere, quanto al primo profilo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto legittima la critica rivolta alla linea editoriale del quotidiano, ma illegittima quella indirizzata al singolo giornalista, pur trattandosi di valutazioni inscindibilmente connesse alla medesima vicenda informativa e fondate sui medesimi fatti.

Sotto altro profilo, si denuncia la violazione dei principi in tema di diritto di critica e di satira, per avere la Corte escluso la rilevanza scriminante di tali diritti nonostante la critica si inserisse in un contesto argomentato, fondato su dati fattuali riconosciuti e funzionalmente collegato all'espressione di un dissenso ragionato sulle modalità di esercizio dell'attività giornalistica.

6.- Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

Si censura la decisione in punto di accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale; la Corte d'Appello avrebbe ritenuto provato il pregiudizio in assenza di specifiche allegazioni e prove relative alle conseguenze dannose derivanti dalle espressioni contestate.



In tal modo, la Corte avrebbe indebitamente ricondotto il danno alla sua mera potenzialità lesiva, confondendo il piano dell'accertamento dell'evento di danno con quello della quantificazione, e violando i principi in materia di onere della prova e di valutazione delle presunzioni.

7.– Nel controricorso si contesta la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, qualificandola come rappresentazione radicalmente distorta, frutto di un equivoco, tanto in fatto quanto in diritto.

L'articolo pubblicato dal quotidiano il "██████-██████-██████" il 1° novembre 2018 avrebbe anticipato l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo, poi effettivamente verificatosi il successivo 21 novembre con la pubblicazione della relazione della Commissione europea ex art. 126 TFUE.

L'evento storico risultava, peraltro, ulteriormente sostenuto dalla circostanza che tutte le principali testate giornalistiche nazionali – ivi compreso il quotidiano diretto da ██████ – il giorno successivo diedero notizia dell'"avvio della procedura d'infrazione", così concorrendo a consolidarne, nella percezione pubblica, la natura di fatto certo.

Il controricorso contesta il racconto successivamente reso dal ricorrente che, nel monologo del 2019, aveva negato che il 21 novembre fosse accaduto alcunché, accusando ██████ di aver diffuso notizie false.

Tale affermazione integrerebbe un'alterazione della realtà, ignorando sia l'avvenuta pubblicazione della relazione della Commissione – primo atto della procedura – sia il modo in cui la notizia era stata unanimemente riportata dalla stampa.

Il nucleo della controversia viene quindi individuato in un evidente equivoco semantico sul concetto di "procedura": la sentenza impugnata e il ricorso l'avrebbero trattato infatti come un atto puntuale e istantaneo, mentre – secondo la disciplina dell'art. 126 TFUE – essa consisterebbe in una sequenza di atti, il cui primo segmento è rappresentato proprio dalla relazione della Commissione.



La notizia pubblicata da [REDACTED] sarebbe stata esattamente conforme al quadro normativo e puntualmente confermata nei fatti, sicché non avrebbe potuto qualificarsi né come imprecisa né come allarmistica.

Su tale base, il controricorso esclude che le espressioni utilizzate dal ricorrente possano trovare copertura nelle esimenti del diritto di critica o di satira, atteso che entrambe presuppongono pur sempre la verità, quantomeno putativa, del fatto posto a fondamento del giudizio; verità che nella specie difetta, essendo stata offerta una rappresentazione alterata della realtà storica.

Sotto il profilo processuale, si deduce l'inammissibilità, per larga parte, dei motivi in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di causa, attività estranea al giudizio di legittimità.

8. Dei primi cinque motivi di ricorso può darsi un esame sostanzialmente congiunto perché, pur diversamente rubricati, sono accomunati dalla medesima inammissibile finalità, sollecitando questa Corte ad una rivalutazione del merito, nelle risultanze istruttorie e nella ricostruzione in fatto operata dalla Corte d'Appello di Perugia.

Tale operazione è estranea al giudizio di legittimità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

In particolare.

8.1. Il primo motivo è inammissibile.

La proposta censura non riesce a cogliere dell'impugnata sentenza la ratio e non prospetta in modo concludente un irrimediabile vizio destinato a comprometterne, in via irreversibile, la tenuta logica, per i momenti relativi al contenuto della lettera del giornalista [REDACTED] alla rappresentazione mediatica della vicenda europea e alla mancata apertura della procedura di infrazione.



La Corte di merito ricorda lo scontro avuto dal corrispondente [REDACTED] con la redazione del "[REDACTED]" nel contrasto, all'interno della medesima testata, tra le notizie, dal primo raccolte e pubblicate, su di una trattativa in corso con il governo italiano e l'altra, di segno contrario, dove un *"articolo a firma di [REDACTED] smentiva i positivi sviluppi della trattativa UE-Italia"* (p. 8 motivazione Appello), e qualifica i fatti, tutti, comprensivi delle accuse di [REDACTED] e della serie di articoli pubblicati sul "[REDACTED]" *"incontestabilmente veri, per come risultante dalla lettera in atti"* (p. 8 cit.).

I giudici di Appello, ancora, ritengono la verità della evidenza, oggetto del monologo di [REDACTED] che al 21 novembre non fosse successo nulla che *"non era pronta nessuna procedura d'infrazione; che all'esito della mediazione svolta da [REDACTED] non vi è stata nessuna procedura di infrazione, così risultando dimostrato che aveva ragione [REDACTED] e non [REDACTED]"* (p. 8 cit.), per poi concludere che *"non siano false neanche le ultime due affermazioni non sembra possa discutersi"* (p. 9 motivazione).

L'avere, i giudici di secondo grado, dato per vere le indicate circostanze non vale ad inficiare, di contro a quanto dedotto in ricorso, per manifesta contraddittorietà e nullità, per difetto di motivazione, l'impugnata sentenza per avere ritenuto, nonostante le valorizzate premesse logico-obiettive, la falsità della notizia che al 21 novembre 2018 non sarebbe successo nulla, quanto alla procedura d'infrazione europea ai danni dell'Italia.

La Corte di merito contesta al direttore [REDACTED] nella pure ritenuta verità delle riportate circostanze, che egli *"ad aprile 2019, effettivamente sa che la procedura di infrazione formalmente non è mai arrivata"*, nell'ulteriore rilievo però che l'autore del monologo *"certamente sa anche che non è vero che il 21 novembre non era successo niente"*, e che *"non può non sapere, quale Direttore del [REDACTED] che non solo il [REDACTED] con l'articolo di [REDACTED] aveva preconizzato, tra ottobre e il 21"*



novembre 2018, l'avvio di una procedura di infrazione, ma anche altri giornali, sebbene con toni meno allarmistici e dando atto dei tentativi di mediazione per evitarla" (pp. 11 e 12 motivazione).

La valutazione dei giudici di secondo grado cade così sul giudizio di prognosi formulato dal direttore de "██████████" nel corso del suo monologo che si vuole non pienamente sostenuto, nell'affermata e ritenuta verità, dalla presupposta realtà di fatto.

L'affermazione icastica utilizzata dal direttore ██████████ in occasione dell'incontro a ██████████ secondo la quale non era successo nulla al 21 novembre del 2018 quanto all'avvio della procedura d'infrazione ai danni dell'Italia, viene dalla Corte di merito inserita e modellata all'interno di un più ampio contesto fattuale, in cui figurano anche le notizie sul tema riportate da altri giornali, e la censura portata agli indicati e precedenti passaggi della motivazione non vale, nella rinnovata cornice, ad individuarne insanabili contraddittorietà, e a disarticolarne l'ordito logico.

Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Tanto avviene in un ambito applicativo del vizio di motivazione all'interno del quale il sindacato di legittimità è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché, come in modo costante affermato da questa Corte, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e



8054 e succ. conf.; più recentemente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23893 del 2023).

Nessuno degli indicati estremi è rinvenibile nella specie e la censura, nella sua inefficacia, è inammissibile.

8.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano l'omesso esame di "fatti storici principali", quali le dichiarazioni del Commissario [REDACTED] la lettera del giornalista [REDACTED] e il suo successivo licenziamento.

Il motivo è inammissibile per la comune ragione più sopra indicata. La Corte d'Appello ha espressamente esaminato gli elementi, che si vorrebbero in ricorso mancati nella valutazione, ritenendoli non decisivi.

In particolare, la Corte di merito li ha qualificati come "[f]atti tutti [...] incontestabilmente veri, per come risultante dalla lettera in atti" (p. 8 motivazione), ma ha poi rilevato che la condotta diffamatoria non derivava dal contrasto interno al "[REDACTED] bensì dall'attribuzione al vice direttore [REDACTED] di avere diffuso "panzane" e "fake news", con alterazione della verità dei fatti.

Quanto al 21 novembre, la Corte ha accertato che "*n-on è vero che il 21 novembre non era successo niente [...] il 22 novembre anche il giornale da lui diretto titolava "avvia la procedura di infrazione"*» (p. 12 motivazione).

La censura, dunque, non denuncia in modo concludente un fatto storico omesso e, piuttosto, cerca di avviare il giudizio di legittimità lungo una diversa valutazione delle prove, nella alternativa, e più favorevole al ricorrente, lettura e ricomposizione dei loro esiti, attività preclusa davanti a questa Corte (tra le altre, più recentemente, in motivazione: Cass. n. 6668/2025).

8.3. Il quarto motivo denuncia la violazione dei principi in materia di fonti notiziali e verità putativa.

La censura è inammissibile, poiché muove da un presupposto inefficace, attribuendo al controricorrente, nel suo ruolo di giornalista e



nell'osservanza, debita, dei suoi doveri professionali, l'onere di verifica delle fonti: [REDACTED] non avrebbe osservato i doveri di diligenza professionali non indagando sulla bontà delle fonti utilizzate nel dare notizia imminente dell'avvio della procedura d'infrazione, sollevando il ricorrente dalla attribuitagli responsabilità diffamatoria.

La Corte d'Appello a definizione della verità, anche putativa, ha ritenuto – pure a fronte della verità delle notizie riportate sullo scontro in atto, all'epoca dei fatti, all'interno del comitato di redazione del "[REDACTED]" che *"a-ttribuire a [REDACTED] il ruolo di fabbricatore di fake news [...] [fosse] tutt'altra cosa"* (p. 13 motivazione).

La Corte di merito ha poi escluso la verità putativa per avere [REDACTED] *"platealmente sottaciuto [...] fatti collaterali idonei a modificare il senso dei fatti narrati"* (p. 14 motivazione), mancando di dare *"conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite"* (p. 14 cit.).

Come da tempo affermato da questa Corte, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).

All'accertamento condotto dalla Corte di merito quanto alla platea delle evidenze in fatto di definizione della verità, anche putativa, della notizia – così per l'esistenza di coeve notizie che, pure meno allarmistiche, davano conto dell'avvio della procedura ai danni dell'Italia da parte di altre testate giornalistiche –, il ricorrente contrappone una alternativa lettura in cui confluisce anche la condotta del preteso danneggiato in quanto, egli



stesso giornalista, è soggetto tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalla legge professionale.

L'alternativa ricomposizione in fatto voluta dal ricorrente non dialoga utilmente con la sentenza impugnata che attribuisce a [REDACTED] una parziale ricostruzione della notizia, per non avere egli *"dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto (come, invece, platealmente accaduto nel caso in esame), anche solo colposamente, fatti collaterali idonei a privare di senso o a modificare il senso dei fatti narrati"* (p. 14 cit.).

La deduzione secondo cui la notizia sarebbe stata formata in modo non conforme ai canoni professionali da parte dello stesso [REDACTED] non scalfisce in alcun modo la valutazione della Corte territoriale. Tale rilievo, infatti, non introduce una scriminante né incide sulla condotta diffamatoria già puntualmente individuata dal giudice d'Appello, che ha altrimenti ricondotto l'offesa alla responsabilità personale dell'autore, e non alla dinamica redazionale evocata dal ricorrente.

In materia di diffamazione a mezzo stampa o strumento equivalente (quale l'esposizione al pubblico da un palco teatrale di notizie di contenuto politico-sociale accompagnata da critica informativa), la deduzione, da parte dell'autore dell'offesa, di un asserito percorso di formazione della notizia non conforme ai canoni professionali da parte del soggetto diffamato, egli stesso giornalista, non integra di per sé una critica idonea a escludere l'antigiuridicità della condotta, né vale a configurare una scriminante, allorché il giudice di merito abbia autonomamente individuato nell'autore dell'espressione lesiva la fonte esclusiva dell'illecito. Ne consegue che la contestazione delle modalità redazionali dell'offeso non incide sulla responsabilità per le espressioni diffamatorie rivolte alla sua persona.



8.4. Il quinto motivo è articolato sulla contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello ha, da una parte, ritenuto legittima la critica alla linea editoriale del quotidiano, ma poi illegittima quella al singolo giornalista, trattandosi di valutazioni inscindibilmente connesse alla medesima vicenda informativa e fondate sui medesimi fatti e, dall'altra, ha contestato in punto di satira e in ordine ai limiti della scriminante, la decisione impugnata.

Si tratta di motivo parimenti inammissibile, poiché sollecita, e non solo, un riesame del fatto per una diversa lettura.

8.4.1. La valenza, tutta interna alla linea editoriale del "██████████" - riflessa nel contrasto tra ██████████ e la direzione - è stata correttamente distinta dalla Corte d'Appello rispetto alla diversa vicenda personale riguardante il vicedirettore ██████████ e le accuse a lui direttamente rivolte come autore di "panzane" e "fake news".

La Corte di merito ha ritenuto che la critica di ██████████ non si limitava a stigmatizzare la linea editoriale del quotidiano, ma si traduceva in una aggressione personale, fondata su una rappresentazione falsificata del fatto storico ("il 21 novembre non è successo niente") e, rilevato che la relazione ex art. 126, paragrafo 3, TFUE del 21 novembre 2018 esisteva, era nota e costituiva il primo atto formale della procedura, ha apprezzato la frase di ██████████ — ██████████ come oggettivamente falsa e soggettivamente consapevole.

I giudici di Appello hanno concluso quindi nel senso che in presenza di un fatto presupposto falso non può operare alcuna esimente del diritto di critica.

Il ricorso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti, sostituendo la propria ricostruzione a quella operata dal giudice d'Appello.

La denunciata contraddittorietà è solo asserita, poiché il ricorrente non riesce ad individuare alcun profilo di manifesta illogicità nella



motivazione, ma si limita a sostenere che la notizia diffusa da [REDACTED] non fosse vera o fosse allarmistica, per così ricondurre le espressioni utilizzate da [REDACTED] all'interno del perimetro della critica legittima.

Si tratta, tuttavia, di una censura che non incide sul fulcro della decisione impugnata – la natura personale e diffamatoria delle espressioni rivolte al giornalista – e che, pertanto, si risolve in un mero dissenso valutativo, inammissibile in sede di legittimità.

8.4.2. La Corte d'Appello ha accertato, in fatto, che il registro satirico impiegato dall'appellato è stato utilizzato non per alleggerire il contenuto, ma per amplificare l'offesa, risolvendosi – testualmente – in una «aggressione gratuita e distruttiva» (p. 15 motivazione).

Tale valutazione è stata ricondotta entro il perimetro dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra i precedenti, anche Cass. 6960/2024), secondo cui la satira non scrimina quando degenera in dilleggio, disprezzo o distruzione della dignità della persona.

A fronte di ciò, la censura proposta in ricorso è meramente valutativa; essa tenta di rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice di merito, che ha distinto – con motivazione coerente – la vicenda editoriale del quotidiano dalla condotta personale tenuta nei confronti di [REDACTED]

L'accostamento del giornalista a un creatore di "fake news", nel contesto del monologo, è poi stato qualificato come attacco ingiustificato e lesivo della dignità professionale, e tale giudizio non è efficacemente scalfito dal ricorrente.

Ne consegue che il motivo, proponendo letture alternative del materiale probatorio e fattuale e non individuando alcun profilo di manifesta illogicità, è inammissibile.

8.5. Quanto al sesto motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, esso è infondato.



La Corte d'Appello ha applicato i principi consolidati di questa Corte, secondo cui il danno non patrimoniale da diffamazione: a) non è "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato anche per presunzioni (Cass. 24474/2014; Cass. 16222/2015); b) deve essere liquidato secondo criteri equitativi e parametri oggettivi, quali quelli delle Tabelle di Milano (Cass. n. 24349/2025).

Le tabelle milanesi come espressamente ritenuto da questa Corte (Cass. n. 24349 cit.; Cass. n. 6368/2025) non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare.

Si tratta, in effetti, di una mera proposta di "usualità equiparativa", che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio (Cass. n. 24349 cit.).

La relativa censura è quindi fattuale ed è fondata sulla motivazione che nella specie è presente. La Corte di merito ha valorizzato tre elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti quali: la notorietà del diffamante e del diffamato, dove "l'appellante è vicedirettore del [REDACTED] prima testata giornalistica in Italia per diffusione [...] [REDACTED] è direttore de [REDACTED] (p. 16 motivazione); la diffusione eccezionale del contenuto diffamatorio, "sia in diretta che successivamente, sulla piattaforma [REDACTED] raggiungendo [...] oltre 1.200.000 visualizzazioni [...] con 10.000 commenti di approvazione" (p. 17 motivazione.); la risonanza mediatica e l'incidenza sulla credibilità professionale, "è agevole ritenere che [...] il pubblico non farà più affidamento o nutrirà forti dubbi" (motivazione p. 17).



La liquidazione di euro 38.000 è dunque pienamente conforme ai criteri tabellari e ai principi di questa Corte sui primi articolati in quanto sostenuti da adeguata motivazione.

La censura è, pertanto, infondata.

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in E 4000 per compensi ed E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.



La Presidente

Maria Acierno

